



REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

Comune di San Donaci
Provincia di Brindisi

Approvato con deliberazione di C.C. n.
34 del 18/09/2023

INDICE

ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA'	3
ART. 2 - AREE DI INTERVENTO	3
ART. 3- REGISTRO COMUNALE DEI CITTADINI ATTIVI	3
ART. 4 PROPOSTE DI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA	4
ART. 5 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CITTADINO ATTIVO	4
ART. 6 – ATTIVITA' VOLONTARIA DEI CITTADINI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	4
ART. 7 - REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI	5
ART. 8 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI	5
ART. 9 - COMPORTAMENTO DEI CITTADINI.....	6
ART. 10 – FORMAZIONE	6
ART 11 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI CITTADINI ATTIVI.....	6
ART 12 – DISPOSIZIONI FINALI	6

ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di San Donaci in attuazione degli artt. 2, 118, comma 4, della Costituzione e dell'art. 2 comma 2 dello Statuto Comunale, al fine di favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale, intende promuovere forme e strumenti di partecipazione dei cittadini residenti nel territorio comunale, in forma singola o aggregati in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei relativi Registri o Albi.
2. Il servizio di cittadinanza attiva è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
3. Il servizio di cittadinanza attiva è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, promuove la convivenza civile, la cura e il controllo dei beni comuni, la coesione sociale e la partecipazione alle politiche pubbliche con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
4. Per attività di partecipazione e di collaborazione deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai cittadini, in forma singola o associata, in una logica di complementarità all'azione della pubblica amministrazione nell'ambito delle aree individuate dal presente Regolamento per la Cittadinanza Attiva (di seguito Regolamento).
5. Le attività oggetto del Regolamento possono essere occasionali o definite in determinati spazi temporali, in ogni caso i cittadini-volontari non sono vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa con l'amministrazione comunale.
6. Il rapporto di collaborazione instaurato ai sensi del presente regolamento deve essere improntato al rispetto ed alla incentivazione delle pari opportunità per genere, alla nazionalità, status sociale, convinzioni religiose, orientamento sessuale

ART. 2 - AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attivando forme di collaborazione con i cittadini, singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Le attività di cui al precedente comma sono individuate in linea di massima nelle seguenti aree di intervento:
 - a) socialità, integrazione, disabilità, convivenza e assistenza;
 - b) educativa e della formazione;
 - c) culturale e di tutela dei beni culturali; aggregazione ricreativa e/o sportiva;
 - d) tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e monumentale;
 - e) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale e animale;
 - f) valorizzazione, anche culturale, del centro storico e dei quartieri;
 - g) turismo;
 - h) comunicazione istituzionale.

ART. 3- REGISTRO COMUNALE DEI CITTADINI ATTIVI

1. Il Comune istituisce il Registro Comunale dei Cittadini Attivi cui possono iscriversi coloro che intendono proporre interventi specifici di cittadinanza attiva e/o offrire la propria disponibilità per:
 - a. Iniziative e progetti di pubblica utilità posti in essere dall'amministrazione;

- b. Supporto materiale e progettuale di natura occasionale o su specifiche attività definite in determinati spazi temporali sulle aree di intervento di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento.
2. Il modulo di iscrizione è predisposto dal Comune e messo a disposizione della cittadinanza con i mezzi più opportuni.

ART. 4 PROPOSTE DI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA

1. I cittadini possono individuare proposte di intervento purché rispondenti ai principi ed alle finalità del presente Regolamento.
2. Il Comune si riserva la facoltà di individuare proprie proposte di intervento, in relazione alle quali chiedere la partecipazione attiva dei cittadini.
3. Le proposte di intervento dei cittadini dovranno essere formalizzate secondo le seguenti linee guida:
 - a) tipologia di attività che si intendono erogare a beneficio della collettività;
 - b) indicazione dei benefici ricadenti sulla collettività e/o sull'attività amministrativa dell'ente;
 - c) tipologie di prestazioni che si intendono rendere per la realizzazione dell'attività ed eventuale struttura organizzativa necessaria;
 - d) forme di compartecipazione e di aggregazione di più soggetti al fine di razionalizzare i costi e coordinare con maggiore efficacia le attività proposte.
4. Il Comune procederà a valutare le proposte e quelle ammesse saranno poi pubblicate sul sito istituzionale del Comune con indicazione del settore competente e del referente comunale. Sarà cura del referente aggiornare il sito in merito agli sviluppi delle progettualità afferenti le proposte accolte fino al termine del procedimento amministrativo.
5. Qualora le proposte presentate prevedano attività tali da coinvolgere una molteplicità di cittadini o qualora si necessiti di specifiche organizzazioni e forme di coordinamento, il Comune stipulerà apposite convenzioni in conformità al codice del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), nonché alla normativa regionale vigente.

ART. 5 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CITTADINO ATTIVO

1. Il progetto di cittadinanza attiva ammesso o proposto dall'amministrazione sarà integrato da un patto sottoscritto dal Responsabile dell'Area di riferimento e dai cittadini attuatori (che indicheranno un proprio referente) avente i seguenti contenuti obbligatori:
 - a) Impegni per il Comune:**
 - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione;
 - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
 - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione ed i cittadini-volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - l'assunzione delle spese di assicurazione per i cittadini-volontari.
 - b) Impegni per i volontari:**
 - la dichiarazione che le attività poste in essere perseguono fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - l'accettazione espressa di operare in forma coordinata con i Responsabili referenti assicurando la continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e la disponibilità alle attività di verifica dell'andamento del progetto.

ART. 6 – ATTIVITA' VOLONTARIA DEI CITTADINI DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Sindaco attesa la complessità delle funzioni attribuite ai Comuni e quale capo dell'amministrazione che coordina e sovrintende all'espletamento delle funzioni e delle attività di competenza dell'Ente, finalizzandole al perseguimento dell'interesse pubblico e in attuazione dell'art.118 Cost. e del D.lgs 117/2017 (codice del terzo settore) può avvalersi dell'impegno di cittadini volontari a supporto all'attuazione dei programmi e progetti dell'Amministrazione nell'ambito delle aree di intervento descritte all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il Sindaco riconosce con proprio decreto l'impegno dei Cittadini attivi e ne pubblica l'elenco sul sito istituzionale del Comune previa autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali vigente. Nel decreto viene disciplinata l'attività svolta dal cittadino volontario. Il decreto è corredato da un disciplinare avente il contenuto di cui al precedente articolo, che verrà sottoscritto dal cittadino volontario.
3. L'individuazione del cittadino volontario ha carattere fiduciario e l'attività è svolta a titolo gratuito e senza che sia dovuta alcuna forma di rimborso spese, fatti salvi gli obblighi assicurativi di cui all'art. 10 comma 1 del regolamento. Le attività oggetto del decreto non devono essere riconducibili in alcun modo ad una prestazione professionale o ad un rapporto di lavoro né autonomo, né subordinato, e non determinano il sorgere di alcun vincolo con il Comune da cui possono derivare obblighi o doveri riconducibili ad una prestazione lavorativa.
4. Le attività svolte non potranno sovrapporsi alle deleghe assessorili o comportare l'esercizio di poteri propri degli organi istituzionali comunali e comunque prerogative a qualsiasi titolo riconducibili allo status di amministratore comunale
5. Il cittadino volontario potrà partecipare, se richiesto dall'amministrazione, alle sedute della giunta, del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti. compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi Regolamenti di funzionamento, per relazionare su argomenti attinenti l'attività di supporto effettuata e/o fornire eventuali chiarimenti tecnici. Inoltre il cittadino volontario potrà partecipare a qualsiasi tavolo istituzionale, incontro, sopralluogo, riunione, nei luoghi e con le modalità stabilite dall' amministrazione, necessari per l'espletamento delle attività in cui è coinvolto.
6. L'Ente fornisce al cittadino quanto necessario per il corretto svolgimento delle attività oggetto del decreto mettendo a disposizione quanto ritenuto più idoneo all'espletamento delle attività inerenti le aree di intervento.

ART. 7 - REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI

1. Per poter svolgere le attività di cui all'art. 2 i cittadini dovranno attestare con autodichiarazione di essere maggiorenni, di possedere i requisiti per poter collaborare con le pubbliche amministrazioni e di essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie per lo svolgimento delle specifiche attività come richiesto nel modulo di iscrizione al Registro dei Cittadini Attivi.
2. I minorenni, di età non inferiore ai 14 anni, possono presentare istanza di iscrizione al Registro previa acquisizione del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Le attività di volontariato prestate da minorenni potranno essere svolte solo alla presenza di volontari o operatori adulti.

ART. 8 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. Il Comune assume gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa per i cittadini singoli esclusivamente alle condizioni e nei limiti dei massimali individuati in ogni singola polizza assicurativa. Resta a discrezione e a carico del singolo cittadino la stipula di ogni ulteriore copertura assicurativa a copertura dei suddetti rischi.

2. I progetti di cittadinanza attiva possono prevedere la possibilità per i cittadini di mettere temporaneamente i propri beni a disposizione per la realizzazione dell'opera di interesse comune.
3. In relazione alla specificità dei singoli progetti i cittadini dovranno dichiarare di:
 - a) utilizzare l'apposito cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza;
 - b) utilizzare attrezzature e i dispositivi di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minime della normativa vigente che, qualora siano messi a disposizione del volontario, dovranno essere autorizzati dall'Ente a seguito di verifica dei requisiti minimi di sicurezza ed idoneità previsto dalla normativa vigente;
 - c) munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli in modo conforme alle specifiche dell'attività prestata.
4. I cittadini che collaborano con il Comune nell'ambito delle aree di intervento individuate dal presente Regolamento:
 - a) rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività;
 - b) assumono, per il periodo relativo al progetto, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, in via residuale rispetto all'Amministrazione Comunale, la qualità di custodi dei beni da loro utilizzati, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa risarcitoria al riguardo solo nei casi di accertata responsabilità dei titolari del progetto per dolo o colpa grave.
5. Sulle responsabilità del precedente comma 4 derivanti da colpa grave o dolo, l'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di rivalsa verso i responsabili.

ART. 9 - COMPORTAMENTO DEI CITTADINI

1. Ciascun cittadino è tenuto, a pena di esclusione dalla partecipazione ai progetti a:
 - a) rispettare quanto previsto dallo specifico progetto o dal disciplinare;
 - b) svolgere le attività di interesse generale con la massima diligenza in conformità dell'interesse pubblico e in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
 - c) rispettare gli orari delle attività;
 - d) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - e) comunicare tempestivamente al referente comunale eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
 - f) segnalare al referente comunale tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
 - g) segnalare al referente comunale situazioni per le quali sia necessario sospendere o modificare il progetto.

ART. 10 – FORMAZIONE

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazioni. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune anche attraverso momenti congiunti.
2. Il Comune mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, favorisce l'incontro con le competenze all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella realizzazione di iniziative di interesse comune.

ART 11 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI CITTADINI ATTIVI

1. I Cittadini attivi potranno essere cancellati dal Registro di cui all'art. 3:

- a seguito di loro espressa istanza di cancellazione;
- per la perdita dei requisiti;
- per gravi negligenze nello svolgimento della loro attività;
- per aver rifiutato, senza alcuna giustificazione, di svolgere l'attività o le attività per la quali avevano manifestato formale disponibilità.

ART 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, per quanto compatibile, potrà essere applicato a supporto di ogni altra utile iniziativa alla partecipazione attiva o di sussidiarietà quale, a titolo di esempio, l'attività dei comitati di quartiere, l'associazionismo, il volontariato e le attività di sussidiarietà sociale.
2. Per tutto quanto non previsto si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni normative vigenti.